



SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI REVISIONE INTERNA (INTERNAL AUDIT) E ASSISTENZA AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NEL MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA SFIRS SPA

**CIG 91687915B0**

## **CONTRATTO**

### **Tra**

la **SFIRS Spa - "Società Finanziaria Regione Sardegna SpA"**, società con unico socio, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cagliari 00206010928, iscritta al numero 49 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex articolo 106 del Decreto Legislativo n.385/1993, codice ABI 19425, con sede legale in Cagliari via Santa Margherita n. 4, (di seguito "Sfirs" o "Stazione appaltante" o "Società"), rappresentata dal Dott. Gavino Pinna, nato a Cagliari il 21 maggio 1959 il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società

e

la \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. (di seguito " \_\_\_\_\_ " o "Fornitore" o "Aggiudicatario") rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/19\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_

### **Premesso che**

- con delibera del \_\_\_\_\_ è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di revisione interna (internal audit) e assistenza al \_\_\_\_\_

responsabile prevenzione corruzione e trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza della sfirs spa.

- con delibera del            la Sfirs ha aggiudicato l'appalto all'Impresa            ;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla lettera di invito, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue**

### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

### **Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali**

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Impresa nell'ambito della procedura di gara.

2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti all'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo.

3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell'ordine:

- a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
  - b. dal D.Lgs n. 50 del 18/4/2016;
  - c. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - d. dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio della Stazione appaltante, condizioni migliorative.
  3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.



#### **Articolo 4 – Oggetto**

Il Fornitore svolgerà le attività di revisione interna (Internal Audit), secondo quanto previsto dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, e comprendono:

1. la predisposizione di una mappatura ed analisi dei rischi della Società (risk assessment) finalizzata alla predisposizione del piano di audit;
2. la definizione del programma delle attività di verifica delle diverse unità operative da effettuarsi presso la Società e conduzione delle attività di verifica, di monitoraggio e di miglioramento del sistema di controllo interno – e quindi in relazione all'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, all'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali, alla conformità delle operazioni con la Legge, con la normativa di Vigilanza e con le politiche e le procedure interne consistente nella previsione di ulteriori tutele a copertura del rischio residuo;
3. la predisposizione di relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività da trasmettere agli organi aziendali insieme alla consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Le attività di cui al punto 1. si concretizzano nella gestione in outsourcing delle attività tipiche della Fase di Pianificazione della funzione di Internal Audit, e sono declinate nelle fasi presentate di seguito:

1.1. Risk assessment - Predisposizione di una metodologia finalizzata alla mappatura e alla valutazione dei rischi. Successiva predisposizione di una mappatura e di una valutazione dei rischi, su base annuale e per ogni annualità, propedeutica alla predisposizione del piano di audit.

1.2. Piano di audit - Predisposizione, su base annuale e per ogni annualità, di un piano di audit, basato sulla valutazione dei rischi e dei controlli di cui al punto 1.1. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di cui al punto **2** si concretizzano nella gestione in outsourcing delle attività tipiche della Fase di Esecuzione della funzione di Internal Audit, e saranno declinate nelle fasi seguenti:

2.1. Pianificazione delle attività di verifica.

Alla luce del piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, predisposizione per ciascun incarico di una specifica pianificazione e di un programma delle attività di verifica, determinandone obiettivi, natura ed estensione, per almeno quattro incarichi per ogni annualità, organizzati in interventi su base trimestrale

2.2. Esecuzione delle attività di verifica - Svolgimento delle attività previste da ciascun programma delle attività di verifica, per almeno quattro incarichi per ogni annualità.

2.3. Audit report - Predisposizione, per ciascun incarico, di un audit report destinato agli organi aziendali, per almeno quattro incarichi per ogni annualità, consistente nella redazione, in relazione alle debolezze del sistema di controllo interno eventualmente riscontrate durante le attività di verifica di cui al punto 2.2, di opportune raccomandazioni per il miglioramento del sistema di controllo interno e a maggior tutela nella copertura del rischio residuo.

2.4. Monitoraggio (follow-up) - Monitoraggio del sistema di controllo interno, consistente nella successiva verifica dell'effettiva applicazione ed implementazione da parte delle unità operative di cui al punto 2.3, per almeno quattro relazioni per ogni annualità.

Le attività di cui al punto **3** si concretizzano nella gestione in outsourcing delle attività tipiche della Fase di Reporting della funzione di Internal Audit, e sono declinate nelle seguenti fasi:

3.1. Relazione periodica sulle attività svolte - Predisposizione di una relazione periodica sulle attività svolte di cui al punto 2.2 e sulle attività del sistema di controllo interno di cui al punto 2.3., destinata agli organi aziendali per una relazione per ogni annualità.

3.2. Relazioni istituzionali - Gestione dei rapporti con gli organi aziendali, per almeno quattro incontri per ogni annualità, fornendo adeguata, tempestiva e professionale assistenza e collaborazione a tali soggetti, negli ambiti di propria competenza, con particolare riferimento a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte degli stessi.

L'attività sarà svolta in accordo con gli Standard Internazionali per la Pratica Professionale dell'Internal Auditing, e in particolare assicurando l'adozione degli standard 2010, 2030, 2040, 2050, 2060, 2110, 2200, 2240, 2300, 2320, 2400, 2450 e 2500.

**4.** L'attività di assistenza al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione corruzione e trasparenza comprende l'assistenza operativa finalizzata all'affiancamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa nell'esecuzione di *due incarichi* annuali, articolati su base semestrale in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) della Società [il **Piano**], finalizzati alla conduzione di attività di verifica e di

monitoraggio. Con riferimento all'annualità 2022, le attività di verifica e di monitoraggio dovranno essere eseguite anche per il primo semestre.

Tra le attività di monitoraggio previste nel Piano, vi sono – a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Al fine di eseguire quanto sopra dovranno essere utilizzate le seguenti procedure di verifica:

*Intervista:* Intervista con i Responsabili delle attività di controllo al fine di confermare le modalità operative di svolgimento delle attività di controllo indicate nel Piano.

*Esame documentale:* In base agli esiti emersi in sede di intervista verrà verificata, per ogni elemento del campione selezionato, l'efficacia delle attività di controllo individuate, nel periodo oggetto di verifica, dal 1°/7/2022 al 30/06/2025.

In particolare, i campioni di riferimento su cui verranno svolte le attività di verifica, sopra riportate, sono definiti in base alla frequenza delle attività di controllo, e in particolare:

- almeno 1 elemento per quelli con frequenza annuale/semestrale;
- almeno 3 elementi per quelli con frequenza trimestrale;
- almeno 10 elementi per quelli con frequenza settimanale;
- almeno 15 e massimo 25 elementi per quelli con frequenza giornaliera.

Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio semestrali dovranno essere consegnati, in appositi report, al RPCT in tempo utile da consentirgli la predisposizione e la pubblicazione della *Relazione annuale* entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 1, co 14, della Legge 190/2012.

La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con la stazione appaltante, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, un gruppo di lavoro composto dalle figure ed in possesso dei requisiti minimi previsti nella lettera di invito o secondo quanto indicato nella propria offerta tecnica se migliorativa per la stazione appaltante.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione appaltante a prestare tutti i servizi espressamente previsti, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei documenti di gara tutti, nei limiti dell'importo di aggiudicazione pari a Euro \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

#### **Articolo 5 – Durata e decorrenza**

1. La durata del contratto è stimata in 36 mesi a decorrere dalla data della stipula o, nelle sue more, dall'avvio di esecuzione delle attività.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

#### **Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a. prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;
- b. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
- c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- d. ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo la Stazione appaltante non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- e. segnalare per iscritto immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;

2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art. 14.

#### **Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema



3. L'importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di quanto offerto dal fornitore nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'importo predetto è dovuto unicamente al fornitore e pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

4. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico del fornitore secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

5. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi altresì nonché tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità

#### **Articolo 9 – Verifiche di conformità**

1. Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.

2. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dalla Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

5. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

2. I pagamenti verranno effettuati a cadenza semestrale, entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte della Stazione appaltante della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.

3. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa alla Stazione appaltante in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

4. I pagamenti vengono effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso Banca \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN \_\_\_\_\_.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art.

8. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell'0,5 % sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dalla Società solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile nei casi di fatturazione di servizi.

### **Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono: conto corrente n. \_\_\_\_\_ , intestato a \_\_\_\_\_ , presso Banca \_\_\_\_\_ – IBAN \_\_\_\_\_

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### **Articolo 12 – Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. civ, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica in conformità all'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.



## Articolo 14 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2. In particolare, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto:

- qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'aggiudicatario;
- in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'aggiudicatario;
- qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l'assenso della Stazione appaltante.

3 dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del codice di comportamento della Sfirs ed il suo Modello 231/01 (consultabili sul sito internet della società nella sezione società trasparente, sottosezione Atti generali). Il contratto si intenderà risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento e dal Modello 231/01 della Sfirs.

4 In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dalla Stazione appaltante in conseguenza della risoluzione.

5 In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

6 Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 15 – Recesso e Sospensione del servizio**

1. La Stazione appaltante ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da comunicarsi al Fornitore con tramite PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato

con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Capitolato di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. La Stazione appaltante potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

5. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria

ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

6. La Stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo.

### **Articolo 16 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.

#### **Articolo 17 – Danni e responsabilità**

1. La Stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.

2. L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

3. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali,

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

4. Al personale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

5. La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.

6. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

#### **Articolo 18 - Cauzione definitiva**

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per qualsiasi causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Articolo 19 – Informativa per il trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da

parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.

6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Stazione appaltante in sede giudiziaria.

7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.

8 I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Stazione appaltante.

#### **Articolo 21 – Responsabile del servizio e direttore dell’esecuzione**

La            nomina come Responsabile del Servizio, il Dott.            , nato a            , il            /19            .

La Stazione appaltante nomina il Dott.            come direttore dell’esecuzione per il servizio di Internal Audit, e l’Avv.            come direttore dell’esecuzione per il servizio di assistenza al RPCT.

#### **Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto**

È vietato all’aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 23 - Foro competente**

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la \_\_\_\_\_ e la Stazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

### **Articolo 24 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



## **Articolo 25 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del Codice civile.

**SFIRS Spa**



## PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

La **Sfirs S.p.A.** (nel seguito denominata «Sfirs»), con sede legale in Cagliari, Via Santa Margherita 4 - 09124, P.I. 00206010928, in persona del Dott. Gavino Pinna, nato a Cagliari il 21 maggio 1959 il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della Società;

e

, codice fiscale e partita iva , con sede legale in , via n. (di seguito “Fornitore” o “Aggiudicatario”) rappresentato dal Dott. nato a il 19 il quale interviene al presente atto in qualità di Socio e Legale rappresentante.

**Appalto:** “[INTERNAL AUDIT E ASSISTENZA AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NEL MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA SFIRS SPA]”,

CIG: [91687915B0](#)

### VISTO

- l’art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», secondo cui «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC. ex CIVIT), e approvato con Delibera n. 72/2013 ed i successivi aggiornamenti (PNA 2019 Par.1.9 Patti di integrità), prevede che «Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto»;
- la Determinazione A.V.C.P. n. 4, del 10 ottobre 2012, laddove si riporta che «mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, [...] l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)»;
- la Determinazione A.N.AC. n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sfirs (PTPCT), ove è previsto che la Società - in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture - adotti un Patto di Integrità, quale misura di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration;
- il Codice di comportamento della Sfirs, le cui disposizioni - analogamente a quelle del PTPCT - si estendono, in quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi di Sfirs medesima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

1. Il presente Patto d'integrità (nel seguito anche «Patto») stabilisce la formale obbligazione dell'Impresa che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, si impegna:
  - (i) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
  - (ii) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (es. tramite intermediari), al fine dell'aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la conseguente esecuzione;
  - (iii) a segnalare a Sfirs qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
  - (iv) ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
  - (v) ad informare puntualmente il personale e i subappaltatori di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
  - (vi) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, collaboratori e subappaltatori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
  - (vii) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.

#### Articolo 2

1. L'Impresa accetta, senza riserva alcuna, che in caso di violazione degli impegni assunti con il presente Patto - qualunque siano le modalità con le quali tali violazioni siano state accertate - potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
  - 1) ai sensi dell'art. 1, comma 17, della citata l. n. 190/2012 e dell'art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, esclusione dell'Impresa dalla procedura di affidamento in oggetto;
  - 2) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione provvisoria;
  - 3) risoluzione del contratto;
  - 4) fermo restando il danno ulteriore, escussione e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto;

- 5) esclusione dell'Impresa dalle procedure di affidamento indette da Sfirs per la durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di accertamento della violazione;
- 6) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) e alle competenti Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione di cui al precedente punto 3), potrà comunque essere esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- (i) ogni qualvolta nei confronti della Impresa, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, c.p.
- (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 1 del presente Patto, sia stata disposta nei confronti dei dipendenti di Sfirs che hanno svolto funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, Sfirs potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016.

#### Articolo 3

Il Patto costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario, e resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto medesimo.

#### Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante del Concorrente ovvero, in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi d'impresе, dal/i rappresentante/i di tutte le imprese raggruppate/raggruppande, nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate/consorziande quali esecutrici della prestazione.

La mancata allegazione di tale Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

#### Articolo 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Luogo e data

Impresa

[firmato digitalmente]

**DICHIARAZIONE DELLE POSSIBILI CONTROPARTI CONTRATTUALI  
SULL'IMPIEGO DI EX AMMINISTRATORI E/O DIRETTORI GENERALI DI SFIRS  
S.P.A. – CONFERIMENTO DI UN INCARICO PER L'INTERNAL AUDIT E ASSISTENZA  
AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NEL  
MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E  
TRASPARENZA DELLA SFIRS SPA.**

**CIG:** [91687915B0](#)

La _____, codice fiscale e partita iva _____, con sede legale in _____, via _____ n. _____, rappresentato dal Dott. _____ nato a _____ il _____ 19____ il quale interviene al presente atto in qualità di Socio e Legale rappresentante.
--

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

**ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

**DICHIARA**

che **non sussiste alla data odierna alcuna condizione ostativa**, tra quelle previste ai sensi dell'art. 53, co. 16 - ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39 del 2013.

In particolare,

**DICHIARA**



- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il non aver attribuito incarichi a soggetti che nel corso del triennio precedente abbiano rivestito la carica di Amministratore o di Direttore Generale di SFIRS S.p.A. e che, in forza di tale ruolo, abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti della propria società / della propria impresa / del proprio studio / nei propri confronti;
- di non aver attribuito, nel corso del triennio precedente, incarichi a soggetti che abbiano rivestito la carica di Amministratore o di Direttore generale di Sfirs spa e che, in forza di tale ruolo, abbiano esercitato poteri negoziali nei confronti della propria società.

Dichiara, infine, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679 del 2016, il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Luogo: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Sottoscrizione (leggibile e per esteso) e timbro:

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario